

COMUNICATO UFFICIALE N.14

Il Giudice Unico Federale Avv. Massimo Pettinelli con, Avv. Marco Stefano Marzano, Avv. Sebastiano Guarnaschelli, Avv. Fulvia Finotti, Avv. Margherita Giacoppo, Segretaria Sig.ra Lorella Di Giacomo, ha deliberato i seguenti provvedimenti:

GARE DI CAMPIONATO DI SERIE B1 FEMMINILE DEL 12/13-01-2008

A) A CARICO TESSERATI

AMMONITI

TADDEI ROBERTA (AST LATINA)

CORVI MAURIZIO (AR TORRIANA GO)

SCOLLO FRANCESCA (RIO BUCATO MIO ARAGONA)

GAGLIARDI GAETANO (LORE LEI ATTIVA PZ)

B) A CARICO SODALIZI

AICS COMBITRAS FORLI' – Richiamo per assenza del 1° allenatore in panchina.

AIRONE V.OGLIASTRA TORTOLI' – Multa di € 200,00 perché i sostenitori locali per tutto l'incontro, rivolgevano ripetute frasi offensive all'indirizzo del direttore di gara; inoltre in una occasione due spettatori locali, rivolgevano una frase minacciosa al medesimo arbitro, recidiva.

TELCOM ASSI AMATORI BR – Richiamo per assenza servizio asciugatura.

EDIN VIGEVANO PV – Multa di € 140,00 perché uno spettatore locale per tutto l'incontro, rivolgeva offese e minacce all'indirizzo del 1° arbitro.

C) RECLAMI - OMOLOGHE

GARA DEL 22/12/07 SIGEL GELATI MARSALA – COGEMAL PONTECAGNANO

Il G.U.F. esaminati gli atti ufficiali di gara, letto il reclamo, osserva:

FATTO

La società Sigel Gelati Marsala con il reclamo proposto deduce l'avvenuta violazione del punto n°10 delle regole di gioco ("rectius" regola 1.6) non essendo stata assicurata la necessaria illuminazione onde garantire il regolare andamento dell'incontro, per essersi più volte spento l'impianto durante la gara e nell'ultima decisiva, fase di gioco. La società reclamante chiede quindi la ripetizione della gara

DIRITTO

Preliminarmente si rileva che il reclamo appare inammissibile essendo stato presentato in violazione dell'art.67 Regolamento Giurisdizionale, secondo il quale (comma n.2) il reclamo deve essere preannunciato "al momento del verificarsi del fatto che da luogo alla contestazione".

Sul punto la lettura del rapporto arbitrale permette di appurare in modo inequivocabile che il citato preannuncio è avvenuto "all'interno dello spogliatoio arbitrale", sensibilmente dopo il verificarsi dell'evento e non nella sua immediatezza, così come prescritto.

Nel caso di specie è venuta quindi meno quella necessaria "contestualità" prevista e richiesta dalla norma regolamentare, per poter considerare utilmente e ritualmente proposto il reclamo.

Per quanto la declaratoria di inammissibilità abbia carattere assorbente, pur tuttavia il G.U.F. ritiene comunque opportuno sottolineare, peraltro in contrasto con la difesa della società reclamante, che il fatto contestato, così come descritto dal primo arbitro, non possa obiettivamente avere inficiato radicalmente l'andamento dell'incontro, tanto da auspicarne la ripetizione, nella consapevolezza (e quindi facendo proprie le dichiarazioni arbitrali), che i vantaggi e svantaggi della difettosa illuminazione (che peraltro non ha impedito la conclusione della gara) si siano equamente distribuiti tra le squadre in campo, non emergendo che una di esse ne abbia tratto vantaggio a scapito dell'altra, avuto anche riguardo al risultato finale.

Il direttore di gara ha infatti dichiarato che i fenomeni verificatisi "sono stati tali da non incidere minimamente sulle condizioni di illuminazione del terreno di gioco, essendo stati contenuti specialmente nell'ultima e decisiva azione nei parametri previsti dalla Regola di gioco n°1.6 secondo la quale "l'illuminazione deve essere compresa tra 500 e 1500 lux ad un metro dal suolo". Per i suesposti motivi

DELIBERA

- di respingere per inammissibilità il reclamo proposto dalla società Sigel Gelati Marsala;
- - di respingere nel merito il medesimo reclamo perché infondato;
- - di omologare la gara con il risultato conseguito sul campo;
- - di incamerare la tassa reclamo.

Affisso in Roma il 17 Gennaio 2008

**IL GIUDICE UNICO FEDERALE
F.to AVV. MASSIMO PETTINELLI
F.to La Segretaria Lorella Di Giacomo**